



**COMUNE DI COSTA DE' NOBILI**  
(Provincia di Pavia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

Numero 75

Data 20-12-2019

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D. LGS.19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.**

*L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.*

*Su n. 3 componenti risultano presenti i Sigg.:*

COMPONENTE	Presente-Assente
<b>BOSCHETTI LUIGI MARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>FABBRIS MARCO</b>	<b>Presente</b>
<b>PEZZONI TERESIO</b>	<b>Assente</b>

*ne risultano assenti 1 e presenti 2.*

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE***

*Il Presidente Sig. **BOSCHETTI LUIGI MARIO** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.*

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
ART.20 D. LGS.19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 38 del 15.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività;

DATO ATTO, infatti, che le società partecipate dal Comune di Costa de' Nobili:

1. hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e sono perfettamente efficienti, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Costa de' Nobili ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nell'allegato A alla delibera C.C. n. 27/2017 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Costa de' Nobili alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica, tecnico-amministrativa e contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi favorevoli

#### **DELIBERA**

1. di ottemperare gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione;
2. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del TUSP.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, entro il termine ultimo del 31.12.2019, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D. LGS.19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100.**

---

**PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

*Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.*

Costa de' Nobili, li 13-12-2019



Il Responsabile del Servizio  
CARLA TREMONTE

---

**PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

*Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.*

Costa de' Nobili, li 13-12-2019




Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARLA TREMONTE

---

Fatto, letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE


---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17/d/2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Li, 17/d/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE



---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENTATA ESECUTIVA** a tutti gli effetti  
**in data** 27/d/2020 per scadenza del termine di 10 giorni  
dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs.  
18.08.2000 n. 267

Costa de' Nobili, li 27/d/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE





## Aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate

### ANALISI PERIODICA

Analisi SITUAZIONE AL 31-12--2018

Ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, T.U.S.P., modificato dal D. Lgs. 100/2017, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla ricognizione, individuando quelle che devono essere alienate.

In particolare, ai sensi della normativa sopra richiamata, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, invece, mantenere partecipazioni in società

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente a agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore del mercato";

Si rammenta che l'Amministrazione comunale ha approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 (art. 1, co. 612 della Legge 190/2014) con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27/03/2015 e presa d'atto con deliberazione consiliare n. 14 del 14/05/2015. Mentre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30-09-2017 è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute.

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente o indirettamente partecipato alla data del 31/12/2018, ove si dà atto della riconducibilità o meno della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1 - 3, t.u.s.p.

#### PARTECIPAZIONI DIRETTE

- **ASM PAVIA 01747910188 0.00027 Da mantenere**

ASM Pavia è una società multiservizio che da oltre 115 anni opera nel territorio del Pavese offrendo servizi pubblici locali con elevati standard di qualità e nel rispetto dell'ambiente e del territorio circostante.

Nata nel 1903 su iniziativa del Comune di Pavia come municipalizzata del gas, negli anni ASM Pavia ha ampliato la gamma dei servizi offerti e si è proposta come interlocutore qualificato ed affidabile a tutti i comuni limitrofi, diventando così una solida realtà multiservizio profondamente radicata nel territorio e al contempo parte attiva di aggregazioni sovra territoriali miranti ad offrire servizi sempre più qualificati a prezzi sempre più competitivi.

La società Asm Pavia Spa gestisce per il Comune di Costa de' Nobili il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti.

La quota di partecipazione di Asm Pavia S.p.A. è stata acquisita dal Comune di Costa de' Nobili in seguito allo scioglimento dell'Unione Lombarda dei Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili avvenuta con decorrenza 31.12.2016. La presa d'atto del riparto è stato approvato nella seduta di Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2018.

Con riferimento all'art. 4 del D. Lgs 175/2016, la partecipazione in ASM Pavia Spa da parte del Comune di Costa de' Nobili è quindi coerente con il disposto del comma 1 del citato articolo, svolgendo detta società attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tra le quali rientrano, ai sensi del successivo comma 2, quelle attività volte alla produzione di un servizio di interesse generale. Non v'è alcun dubbio alcuno, infatti, che il servizio di nettezza urbana sia un servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale, realizzato al fine di assicurare l'igiene pubblica (in tal senso la Corte Costituzionale con sentenza 325/2010).

- **BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 02419480187 0,562 (dato aggiornato dopo la fusione tra Broni Stradella Spa e ACAOP ) Da mantenere**

Si ricorda in merito a Broni Stradella Pubblica che con atto del Consiglio comunale n. 20 del 25/07/2017 si approvata la fusione per incorporazione di tale società in Broni Stradella pubblica srl come indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipate dello scorso anno, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, commi 611 e segg., ed ora il T.U. Partecipate (D.Lgs 175/2016), ed in particolar gli articoli 20 e 24, che incentivano e privilegiano l'avvio di processi di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di fusione delle Società pubbliche che erogano servizi pubblici omogenei.

Con atto a rogito notaio dott. Boiocchi, Repertorio N. 37901 Raccolta n. 1489, del 05.12.2017 è stata disposta la fusione per incorporazione delle società Acaop Spa e Broni Stradella S.pa in Broni Stradella Pubblica SRL, con effetto dal 1.01.2018.

Quest'ultima società gestisce il servizio depurazione per il Comune di Costa de' Nobili, venendo di conseguenza a meno l'alienazione delle quote di Broni Stradella Spa ormai incorporata nella Broni Stradella Pubblica srl (decisione assunta dal Consiglio Comunale in data 25/07/2017n.20).

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE del Comune per il tramite delle Società dirette**

##### **ASM PAVIA SPA :**

ASM LAVORI IN LIQUIDAZIONE 02109660189  
TECHNOSTONE S.R.L. 01922250186  
PAVIA ACQUE 02234900187  
LINEA GROUP HOLDING S.P.A 01389070192  
A2E SERVIZI S.R.L. 02064850189 IN LIQUIDAZIONE

##### **BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL**

PAVIA ACQUE S.c.ar.l 02234900187  
GAL OLTREPO PAVESE SRL 02648010185  
BANCA C.C.C 12514870158  
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL 01967760180  
ASCOM FIDI 01682560188  
ACQUA PLANET S.S.D 02210400186

Quanto sopra specificato, rapportato alla tipologia di attività esercitate dalle società partecipate, comportano conclusioni così riassumibili:

**MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, CONSEGUENTI ALL'AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE**

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE di ACAOP SPA E BRONI STRADELLA S.P.A. IN BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L**

**ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2018.**



## COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

<b>PARERE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.</b>
---

Il sottoscritto dott. Marco Vazzoler, revisore dei Conti di questo Comune, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22/05/2019, esecutiva, in carica per il triennio 2019/2022, vista la richiesta di parere previsto dalla lettera b) dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162/L del 28 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

### VISTA

- La documentazione prodotta dal Responsabile del servizio finanziario del Comune a corredo della proposta di delibera in oggetto indicata;

### Premesso che

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- Il Comune di Costa de' Nobili ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nell'allegato A della delibera C.C. n. 24/2017;

### Visto

- il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 (data di possesso della partecipazione) tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. 175/2016;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

#### Visto

- altresì l'art. 24, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2016, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:
  - dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
  - della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

#### Vista

- la proposta di deliberazione di Giunta ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100*", dalla quale emerge che:

A) l'Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1. ASM PAVIA C.F. 01747910188 SRL IN LIQUIDAZIONE – con una quota del capitale sociale pari al 0,00027%, da mantenere;
2. BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – C.F. 02419480187 con una quota del capitale sociale pari a 0,562% (aggiornato dopo la fusione tra Broni Stradella spa e ACAOP), da mantenere

B) partecipazioni indirette

1. ASM PAVIA SPA

- Technostone srl in liquidazione 01922250186
- Pavia Acque s.c.ar.l. 02234900187
- Linea Group Holding spa 01389070192
- A2E Servizi srl in liquidazione cod. fisc. 02064850189

2. BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

- Pavia Acque s.c.ar.l. 02234900187
- Gal Oltrepo Pavese srl 02648010185
- Banca Centropadana Credito Cooperativo 12514870158
- Broni-Stradella Gas e Luce srl 01967760180
- ASCOM Fidi Coop. Di gar. Op. comm. E turismo e sev. Prov. PV 01682560188
- Acqua Planet s.s.d in liquidazione 02210400186

**Visti**

i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati in data 13/12/2019 dal responsabile del servizio finanziario Tremonte Carla, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

**Considerata** la coerenza del piano con la normativa sovraordinata;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa di revisione periodica delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Costa de' Nobili, 20 Dicembre 2019

IL REVISORE UNICO  
Dott. Marco Filippo Vazzoler



## Segreteria - Comune Costa dè Nobili

---

**Da:** noreply.conte <noreply.conte@corteconti.it>  
**Inviato:** venerdì 31 gennaio 2020 15.22  
**A:** segreteria@comune.costadenobili.pv.it  
**Oggetto:** ConTe: Comune COSTA DE' NOBILI - Invio documento Revisione ordinaria partecipazioni ex d.lgs. 175/2016 relativo all'esercizio 2019

*Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi all'assistenza tecnica*

-----

Si comunica che in data 31/01/2020 l'utente CARLA TREMONTE, con profilo Responsabile Invio Dati Contabili (RIDC), ha inviato il Tipo documento Revisione ordinaria partecipazioni ex d.lgs. 175/2016 partecipate per l'esercizio 2019, dell'ente Comune COSTA DE' NOBILI e il protocollo risulta essere CORTE DEI CONTI - SEZ\_CON\_LOM - SC\_LOM - 0002490 - Ingresso - 31/01/2020 - 15:22.

Per visualizzare il documento è necessario entrare nell'applicazione **ConTe** - Contabilità Territoriale, utilizzando la funzione DOCUMENTI -> Interrogazione.

Distinti Saluti  
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.

